

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' (TRIENNIO 2021/2023)

PARTE PRIMA PREMESSA

Articolo 1 Introduzione

1. Il presente Piano di aggiornamento viene predisposto e adottato dal Comune di Montedoro in attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss. mm. ii. ad oggetto: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* ed in particolare dall'articolo 1, comma 8. Si precisa che la predetta legge n. 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni Regionali ed Internazionali per la promozione messa a punto delle misure. La medesima convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda della necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge n. 190/2012, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di seguito (PTPC)*.
2. Il presente piano triennale anticorruzione, di aggiornamento, redatto in conformità alle linee di indirizzo dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di *“possibile esposizione”* al fenomeno corruttivo.
3. Il P.T.P.C. È un programma di attività, con indicazioni delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi.
4. E' uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.
5. E' stato elaborato sulla base di uno scenario in trasformazione della struttura amministrativa e vuole dare attuazione alle disposizioni della legge n. 190/2012 e in

particolare al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire i principali rischi di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Montedoro, finalità che vengono realizzate attraverso:

- a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione attraverso meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- b) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- c) il monitoraggio ed in particolare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- d) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti e i dirigenti;
- e) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

In particolare, il presente piano, trae spunto e concretizza le direttive in materia di legalità e trasparenza delle tre più importanti riforme dell'anno passato.

La prima, non in ordine cronologico ma per la portata trasversale, è il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recante la *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*.

La seconda novella è il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *recante l'approvazione del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle concessioni*.

La terza è il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, *di riforma delle società a partecipazione pubblica*.

Duplica l'ordine delle misure contemplate dal Piano: quelle di carattere oggettivo che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche; e quelle di carattere soggettivo che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa ad una decisione amministrativa.

6. Destinatari del presente piano sono i soggetti chiamati a darvi attuazione e precisamente:

- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i concessionari e gli incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 - ter, della legge del 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

7. Le previsioni del piano si applicano per quanto compatibili a tutti coloro che operano per il **Comune di Montedoro** quale che sia la natura del rapporto (temporaneo, di lavoro autonomo etc.) la tipologia del contratto o incarico (collaborazione, consulenza etc) nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Ente Comune.

Articolo 2 Le amministrazioni interessate

1. I destinatari del presente Piano Anticorruzione, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione in seno al Comune di Montedoro sono individuati, oltre che nel Responsabile Anticorruzione negli:

- a) Amministratori;
- b) Dipendenti;
- c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'articolo 1 - ter, della legge n. 241/1990; nonché esperti e collaboratori esterni a qualunque titolo incaricati;
- d) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati;
- e) le società di controllo pubblico e quelle a partecipazione pubblica, così come definiti dal D. Lgs. n. 175/2016.

I soggetti di cui sopra sono tenuti ad apprestare ogni utile ed idonea collaborazione nei confronti del Responsabile della prevenzione, nonché a fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie ai fini di un efficace ed efficiente presidio dei rischi di fenomeni corruttivi così come individuati in seno al presente piano di prevenzione.

2. Il **Comune di Montedoro** adotta l'aggiornamento del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità*" (PTPC) con lo scopo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici comunali al rischio di corruzione e di definire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Il PTCP costituisce in tal senso, uno strumento da adeguare "a scorrimento", per sua natura soggetto a aggiornamento annuale oltre che, ovviamente, a modifica in corso d'anno in tutti i casi in cui la modifica si renda necessaria in forza delle disposizioni della medesima legge n. 190/2012. Tenuto conto della natura obbligatoria dell'aggiornamento, e in correlazione a detta obbligatorietà, si ritiene che la funzione che l'aggiornamento del piano è chiamato ad assolvere, debba essere individuata nel necessario collegamento con l'attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio sull'efficacia e sul funzionamento del piano medesimo, effettuata nel corso dell'anno, a cura del responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.).

3. Il concetto di corruzione preso in questo piano a riferimento ha infatti un'accezione ampia, è comprensivo "*delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso di potere da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*". A rilevare non sono unicamente, dunque, le fattispecie penalistiche, ma anche le situazioni "in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa "*ab externo*", sia che tale azione abbia successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo.

4. Con lo stesso piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

5. L'aggiornamento si rende necessario, in virtù degli interventi normativi che hanno inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale. Particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016 recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, della pubblicità e trasparenza con l'intento di concentrare l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi.

6. Il presente aggiornamento, si pone in continuità con il Piano triennale di prevenzione

della corruzione e dell'illegalità adottato dalla Giunta Comunale il 24 Gennaio 2019, n.6 e, pur mantenendo inalterato lo spirito e le caratteristiche di fondo del precedente piano, le indicazioni in esso fornite sono state arricchite ed ulteriormente dettagliate.

Articolo 3

Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

1. La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 97 del 2016 ed è volta a unificare in capo ad un nuovo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzare il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e l'organismo indipendente di valutazione (OIV).

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dalla legge, salvo diversa e motivata determinazione, nel Segretario generale del Comune.
3. Nel **Comune di Montedoro** giusta Determinazione Sindacale n° 93 del 25/09/2013 è stato nominato il **Segretario generale dell'Ente** ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012.

3. Il responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

a) predisporre la stesura iniziale ed i successivi eventuali aggiornamenti del "*Piano triennale della prevenzione della corruzione e dell'illegalità*"; tali aggiornamenti, verranno apportati al presente testo originario anche ogni qualvolta intervengano mutamenti organizzativi dell'amministrazione.

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;

c) verifica, d'intesa con i Dirigenti, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;

4. Il Piano aggiornato, dopo la relativa adozione, viene pubblicato sul sito web del Comune nella sezione **Amministrazione Trasparente - Sottosezione - altri contenuti - corruzione**.

In ogni sua attività connessa all'attuazione del presente piano, **il Responsabile comunale della prevenzione della corruzione**, è tenuto a seguire il principio di riservatezza.

Ogni attività connessa all'attuazione del presente piano può e deve costituire elemento attinente alla responsabilità disciplinare, oltre a generare ripercussioni sulla valutazione professionale.

Il Responsabile della trasparenza, che coincide con la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il responsabile provvede altresì, all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

I Dirigenti - nello svolgimento dei propri compiti il responsabile per la prevenzione della corruzione è coadiuvato dai dirigenti dell'ente in qualità di "Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione" ai quali sono attribuiti i seguenti compiti:

- concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, disponendo con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- attuare, nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione;
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'autorità giudiziaria;
- assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi, nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente.
- Il personale dipendente deve essere messo a conoscenza del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e dell'illegalità e provvede a darvi esecuzione per quanto di competenza.

PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 4 Attività a rischio di Corruzione

1. Il personale in servizio al primo di gennaio 2021 è pari a 21 unità di cui n. 5 unità a tempo indeterminato e Full- Time, n.13 unità a tempo indeterminato e Part-time, n.3 Asu
2. Negli anni passati si è assistito ad una progressiva diminuzione del personale a seguito di collocamento in quiescenza di diverse unità di personale. La diminuzione ha riguardato anche il personale di categoria D.
3. Le attività comunali a rischio di corruzione sono state individuate dall'articolo 1 comma 16 della legge 190/2012 e ss. mm. ii. relativamente a:
 - materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 del lgs. n. 165/2001);
 - materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (art.54 D. Lgs n.

185/2001);

- materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni (art. 54 Decreto Legislativo n. 82/2005 codice amministrazione digitale);

_ autorizzazione o concessione;

- area di rischio contratti pubblici attraverso un'analisi approfondita non solo della fase di affidamento dei lavori ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto ai sensi del codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Legislativo n. 50 del 18 aprile 2006;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

3. I dipendenti comunali sono obbligati a segnalare anche al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune ogni condotta illecita connessa alle attività comunali di cui sia venuto a conoscenza.

4. Con la vigilanza del responsabile della prevenzione della corruzione, i dirigenti responsabili delle attività comunali che possono presentare un elevato rischio di corruzione adottano specifici accorgimenti procedurali ed efficaci controlli di verifica nella disciplina delle attività di propria competenza e curano la tempestiva comunicazione delle informazioni al responsabile della prevenzione della corruzione.

Articolo 5 Relazioni Esterne

1. L'Ente Comune nell'esercizio della gestione dovrà operare con imparzialità, assicurando decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, sporgendo denuncia all'Autorità Giudiziaria. Si fa divieto a chiunque di determinare o concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, o usufruirne nel caso gli si presentino.

2. La Pubblica Amministrazione deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo, sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento della propria funzione.

Articolo 6 Rotazione degli incarichi

1. Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possono alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. Essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e di utilizzo ottimale delle risorse umane e al contempo, potrebbe costituire l'occasione per l'accrescimento professionale del singolo, sviluppandone le potenzialità. Pertanto si suggerisce di attivare la rotazione degli incarichi nei procedimenti più a rischio.

Considerata la dimensione dell'Ente non sono previsti dirigenti nei ruoli organici ma responsabili incaricati di posizione organizzativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1

comma 221 della Legge 28/12/2015, n. 209, le disposizioni di cui all'art. 1 comma 5 della Legge n. 190/2012, saranno applicate nei limiti della possibilità e qualora non risultino di documento alla regolare erogazione dei servizi.

2. In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio di corruzione quelli che implicano:

- a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediante;
 - il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari;
 - le procedure di impiego e/o di utilizzo del personale; incarichi e consulenze;
 - l'affidamento di commesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezionalità.

3. Allo scopo si invita:

- ad attenersi alle regole del Codice di comportamento in vigore, rispettando da ambo le parti, la reciproca e formale obbligazione (tra Amministrazione Comunale, Concorrenti e aggiudicatari);

- improntare la condotta gestionale ai principi di lealtà trasparenza e correttezza, nonché di applicare quale regola assoluta l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altro vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta attuazione;

- stabilire regole certe per gli operatori economici che partecipano alle gare, evitando una qualsiasi pratica anticoncorrenziale atta ad influenzare l'andamento delle procedure di affidamento, sfruttando situazioni di controllo o di collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 codice civile o forme di collegamento sostanziale.
- Rispettare le norme comportamentali ed i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 04/agosto/2015.

4. Nel rispetto delle disposizioni di legge, dovrà essere assicurata una gestione attenta, trasparente ed uniforme degli appalti per cui si dovrà assicurare:

- a) imparzialità di trattamento nei confronti delle imprese che partecipano alle gare e rispetto del principio di rotazione nella scelta di candidati nelle procedure su invito, assicurando un'adeguata concorrenza;
- b) riservatezza sulle informazioni relative alle gare, ad esclusione di quelle cui è consentito a tutti l'accesso;
- c) indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni e astensione dal coinvolgimento in operazioni che possano generare conflitto di interessi;
- d) divieto di accettare regalie o qualsiasi cosa che possa rappresentare un vantaggio personale da parte delle imprese coinvolte nella gara;
- e) divieto di accettare, per sé o per i propri familiari, incarichi professionali o proposte lavorative in qualsiasi forma e modalità, da parte di società contraenti con la pubblica amministrazione, qualora il dipendente abbia partecipato alla conclusione del contratto o risulti comunque coinvolto nell'esecuzione contrattuale;
- f) obbligo per il dipendente che intenda stipulare un contratto privato con società appaltatrici dell'ente comunale di darne preventiva comunicazione al proprio dirigente qualora abbia partecipato alla conclusione dell'appalto o sia comunque coinvolto nell'esecuzione contrattuale;
- g) obbligo per il dirigente di vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi da parte dei propri collaboratori.

5. La violazione dei suddetti doveri comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre a generare ripercussioni sulla valutazione professionale.

Articolo 7

Misure di prevenzione riguardante tutto il personale

I Dirigenti sono tenuti all'osservanza delle seguenti misure di prevenzione:

1. ai sensi dell'art. 35-bis del D. Igvo. n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 46 della L. n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
2. il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
3. ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Dirigenti, i Titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario generale ed al Sindaco;
4. ai sensi dell'art. 54-bis del D. Igvo n. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso

- previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
5. restano ferme le disposizioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici;
 6. a tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D. Lg.vo n. 165/2001, come sostituito dall'art.1, comma 44, della L. n. 190/2012 ed il codice di comportamento dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 21/aprile/2015;
 7. tutti i dipendenti dell'ente, all'atto dell'assunzione, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione della corruzione, la conoscenza e presa d'atto del "Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità" in vigore che, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, assume valore di notifica per i dipendenti in servizio;
 8. le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. n. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare;

**PARTE TERZA
TRASPARENZA ED ACCESSO**

**Articolo 8
Trasparenza**

1. La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. E' uno degli assi portanti della politica anticorruzione imposta dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparenza che ogni ente dovrebbe individuare, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, in coerenza con le finalità della suddetta legge ed è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.
2. Il legislatore, infatti, con il la legge n. 190 del 6 novembre 2012, così come modificata dal d. lgs. 97/2016 ha portato rilevanti innovazioni con l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. Siamo in presenza di una disposizione che è dettata come norma relativa al livello minimo essenziale delle prestazioni, relativi ai diritti civili e sociali, quindi vincolante per gli enti locali e le regioni. Per il legislatore la trasparenza deve essere valorizzata perché costituisce uno strumento di prevenzione; essa infatti consente, il controllo da parte degli utenti sulle attività amministrative.
3. Al riguardo, il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 detta le nuove norme (riordina le nuove regole) che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della PA e introduce sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli.
4. Il decreto che si compone di numero 53 articoli ed un allegato, detta i principi di trasparenza, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche che

viene posta a garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, in modo da integrare il diritto ad una buona amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

5. Pertanto, necessita:

- collegare il piano di prevenzione nella lotta alla corruzione con quello della trasparenza di cui al D. Lgvo n. 33 del 14.03.2013;
- unificare, le attività del responsabile della lotta alla corruzione e di quello per la trasparenza;
- prevedere che nel piano anticorruzione siano dettate specifiche previsioni per garantirne la concreta attuazione;
- rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue funzioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

5. Il Comune deve indirizzare la sua azione su principi di equità e di legittimità valorizzando, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi, nonché la motivazione del personale.

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente dovrà essere assicurata la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo documentazione anche se non richiesta.

Articolo 9 Obblighi della Trasparenza

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

2. L'Amministrazione si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture:

- a) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
- b) nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando e nei cottimi fiduciari l'elenco degli operatori invitati, degli offerenti e il nominativo dell'aggiudicatario.

3. Per prevenire infiltrazioni criminali, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia.

4. Il Comune deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibili.

Articolo 10 Sanzioni

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'articolo 1, comma 12, 13 e, 14 primo periodo della legge n. 190 del 6 novembre 2012.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo della predetta legge, la violazione,

da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione del presente piano costituisce illecito disciplinare.

Articolo 11 **Atti organizzativi**

1. Per le attività a rischio di corruzione sono stati posti in essere i seguenti atti organizzativi:

- a) Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- b) Regolamento Controlli interni;
- c) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- d) Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari (...).
- e) codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

Articolo 12 **Sistema dei controlli interni.**

1. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione cura l'integrazione delle risultanze della propria attività:

- nel sistema dei controlli interni, con particolare attenzione alla possibilità di introdurre adeguate forme dirette alla prevenzione ed all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- nel sistema di valutazione stabilito per i dipendenti comunali;
 - nelle procedure che assicurano la trasparenza dell'attività comunale.
 - Il sistema di controllo si articola, come segue:

controllo di I livello: ciascuna Posizione Organizzativa è responsabile dell'applicazione e del controllo, nella struttura organizzativa diretta.

- **Controllo di II livello:** i seguenti strumenti di controllo di secondo livello integrano il sistema e favoriscono l'uniformità dei comportamenti all'interno dell'ente:
 - controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali;
 - monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti;
 - analisi delle relazioni fatti pervenire dai Referenti per l'attuazione delle previsioni del Piano.

Articolo 13 **La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico**

1. Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito del Comune devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico.

2. In particolare, vanno pubblicati:

- l'atto di nomina o di proclamazione;
- le eventuali indennità di carica percepite;

Articolo 14 **La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali**

1. Per i titolari di incarichi dirigenziali di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati:
 - gli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico;
 - i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A ed i relativi compensi.
2. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità disciplinare e contabile.

Articolo 15

La conservazione e archiviazione dei dati

1. La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell'atto, ed in ogni caso sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge. Scaduti i termini di pubblicazioni, gli atti sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio.

PARTE QUARTA

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente piano entrerà in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta Municipale.